

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1917 DELLA COMMISSIONE****del 19 ottobre 2017**

**che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino al 9 ottobre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto contingenti tariffari annuali per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13:00 per il sottoperiodo dal 1° al 31 ottobre 2017 sono, per il numero d'ordine 09.4321, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>. Occorre sospendere sino alla fine del periodo contingenziale la presentazione di ulteriori domande di titoli per il suddetto numero d'ordine].
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 891/2009 fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13:00 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. È sospesa sino alla fine del periodo contingenziale 2017/2018 la presentazione di ulteriori domande di titoli di importazione per i numeri d'ordine indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2017

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

*Jerzy PLEWA*

*Direttore generale*

*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

## ALLEGATO

«Zucchero concessioni CXL»  
 Periodo contingente 2017/2018  
 Domande presentate fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13:00

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4317	Australia	—	
09.4318	Brasile	—	
09.4319	Cuba	—	
09.4320	Altri paesi terzi	—	
09.4321	India	2,631578	Sospese
09.4329	Brasile	—	
09.4330	Brasile	disponibile nel 2022/2023 e 2023/2024	

«Zucchero Balcani»  
 Periodo contingente 2017/2018  
 Domande presentate fino al 9 ottobre 2017 alle ore 13:00

Numero d'ordine	Paese	Coefficiente di attribuzione (in %)	Ulteriori domande
09.4324	Albania	—	
09.4325	Bosnia-Erzegovina	—	
09.4326	Serbia	—	
09.4327	ex Repubblica jugoslava di Macedonia	—	